



COMUNE DI BRONI

Provincia di Pavia

U.O. CORPO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 40

DEL 27/07/2026

Oggetto :

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA REGOLATO DA MOVIERI IN STRADA SAN CIPRIANO, DALLE ORE 07:00 DEL 29/7/2026 A FINE LAVORI - PER LAVORI DI ASFALTATURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEL CORPO DI POLIZIA

PREMESSO che con e-mail in data 27/7/2026 è stata richiesta dalla Ditta Zandalasini Costruzioni srl, l'emissione di ordinanza di viabilità a senso unico alternato con l'utilizzo di movieri in Strada San Cipriano per la realizzazione di lavori di ripristino del manto stradale ammalorato e disconnesso attraverso interventi di fresatura e asfaltatura;

CONSIDERATO che tali lavori riguarderanno: la corsia di svincolo dal raccordo autostradale, il tratto di corsia (direzione di marcia San Cipriano – Broni) fronte Ditta Ecodero e il tratto di corsia dalla rotatoria con Via Zaccagnini (direzione di marcia San Cipriano – Broni) sino al confine con il Comune di San Cipriano;

ATTESO che l'intervento sopracitato ad opera della Ditta Zandalasini Costruzioni srl ha inizio alle ore 07:00 del giorno 29/7/2026 sino a fine lavori;

VISTA la determinazione n. 38 del 8/7/2026 a firma del Responsabile Settore Progettazione;

RITENUTO necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei lavori senza pregiudizio della sicurezza del traffico;

VISTI:

- gli artt. 5, comma 3, 7, comma 1 lett. d), 39 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i;
- l'art. 351, comma 2 del D.P.R. 495/1992;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati:

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA REGOLATO DA MOVIERI IN STRADA SAN CIPRIANO, DALLE ORE 07:00 DEL 29/7/2026 A FINE LAVORI - PER LAVORI DI ASFALTATURA.

DISPONE

fanno eccezione alla regolamentazione di cui sopra gli eventuali mezzi di soccorso dell'Emergenza Sanitaria, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale.

Dovrà essere garantito nella collocazione delle strutture un passaggio protetto per il transito dei mezzi di soccorso.

La regolamentazione di cui sopra sarà portata a conoscenza dell'utenza mediante l'apposizione di idonea segnaletica mobile con posizionamento e regolamentazione a carico dell'azienda operante.

Gli Organi di polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazioni le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.

AVVERTE

che, a norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ed in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato a norma dell'art. 48 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n 104.

Data : 27/07/2026

Il Responsabile del settore del Corpo di Polizia
FERRANTE FRANCESCO / Namirial
S.p.A./02046570426